

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI

0000446-13/02/2015-SC_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco del Comune di <u>ACQUALAGNA</u>

Al Consiglio comunale di <u>ACQUALAGNA</u> Tramite il Presidente

Per il tramite del Comune All'Organo di revisione del Comune di <u>ACQUALAGNA</u>

Oggetto: Esame delle spese di rappresentanza ex art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 - Comune di ACQUALAGNA.

Si trasmette la deliberazione n. 9/2015/VSG concernente l'oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria
(dell. Carlo Serra)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 21 Gennaio 2015

- composta dai magistrati:
 Presidente di Sezione Teresa Bica Presidente
- Consigliere Andrea LIBERATI Componente
- Primo Referendario Valeria FRANCHI Componente
- Primo Referendario Marco DI MARCO Componente relatore

ESAME DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA EX ART. 16 COMMA 26 D.L. 138/2011 ESERCIZIO 2012

COMUNE DI ACQUALAGNA (PU)

abitanti 4.496

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 24/2014/INPR del 4 aprile 2014;

Udito il relatore, dott. Marco Di Marco;

PREMESSO

Come noto l'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, "le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000" disponendo, altresì, che "tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale".

In attuazione di tale previsione normativa, con Decreto 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha adottato lo schema-tipo di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza con riferimento all'oggetto della spesa, all'occasione in cui la stessa è stata sostenuta, al relativo importo nonché alla sussistenza di specifico regolamento per la disciplina delle spese medesime.

Lo stesso decreto reca, altresì, prescrizioni di carattere procedurale in ordine alla predisposizione del prospetto, disponendo che debba essere compilato a cura del segretario dell'ente, del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario (cfr. art. 3), nonché in ordine alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet (cfr. art. 2).

Eseguita nell'ambito dell'attività 2013 una preliminare ricognizione circa l'assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti dal d.l. 138/2011, in occasione della programmazione 2014, la Sezione ha ritenuto di prevedere specifico e più approfondito monitoraggio sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Regione Marche al fine di pervenire ad una complessiva ricostruzione del fenomeno nonché alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati in vista della adozione di misure correttive.

Tali verifiche – che vanno, peraltro, ad affiancarsi a quelle svolte ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. sul rispetto dei vincoli finanziari recati dall'art. 6 comma 8 d.l. 78/2010 – hanno avuto particolare riguardo alla regolarità dei prospetti, scrutinati alla stregua di quanto disposto, in tema di requisiti di forma, dall'art. 16 co. 26 d.l. 138/2011 nonché dagli artt. 2 e 3 D.M. 23 gennaio 2012, nonché alla legittimità delle spese sostenute ed alla ascrivibilità delle stesse al genus delle spese di rappresentanza così come enucleate dalla giurisprudenza contabile (cfr. Deliberazione n. 271/2013/VSGO della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Valle D'Aosta, n. 465/2012/IADC, n. 466/2012/IADC, n. 443/2013/VSG, n. 88/2014/IADC, n. 207/2014/VSG e n. 208/2014/VSG della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

L'evoluzione della normativa in *subiecta materia* ha evidenziato, invero, non solo ineludibili esigenze di rispetto di vincoli finanziari ma, anche e soprattutto, di corretta finalizzazione delle risorse all'uopo destinate.

Significativa si appalesa, a tal riguardo, la circostanza che lo stesso schema di prospetto delle spese di rappresentanza richiami, in calce, i principi ed i criteri elaborati, sul punto, in relazione alla stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali, alla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, alla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Specifici riscontri sono stati, da ultimo svolti, in relazione all'adozione da parte dell'Ente di specifico regolamento o di linee guida volti a declinare il concetto di spese di rappresentanza ed a normare le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si osserva che il Comune di Acqualagna, con nota prot. n. 3634 del 30 aprile 2013, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2012.

Con nota istruttoria prot. n. 2782 del 2 ottobre 2014 il Magistrato istruttore, a seguito di riscontri officiosi, segnalava all'Ente profili critici in relazione alle spese di seguito indicate:

Descrizione dell'oggetto	Occasione in cui la spesa è stata Importo della spesa
della spesa	sostenuta
Tartufi freschi e cestino	Visita al Ministro dell'Agricoltura Dott. € 237,71
con prodotti alimentari	Catania

Veniva segnalata altresì la mancata adozione di regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza.

In data 20 ottobre 2014, con nota prot. n. 8019, acquisita agli atti con prot. n. 3009/2014, l'Ente precisava che la spesa si riferiva ad un omaggio di prodotti locali a base di tartufi in favore del Ministro dell'agricoltura invitato a presenziare all'inaugurazione dell'annuale fiera del tartufo. Ad avviso dell'Amministrazione comunale la spesa, ritenuta di modesta entità e a carattere simbolico, sarebbe stata diretta a mantenere ed accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

L'Amministrazione comunale, inoltre, nel riferire di aver provveduto ad individuare in appositorio capitolo di bilancio le risorse destinate alle finalità di rappresentanza ai fini dell'osservanza dei limiti di finanza pubblica, comunicava di non aver adottato alcun regolamento per la disciplina della materia de qua ritenendo che i vincoli di destinazione impressi dagli atti di programmazione finanziaria potessero realizzare un effetto equivalente.

Veniva, infine, rimarcata l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del prospetto contenente l'elenco annuale delle spese sostenute.

RITENUTO

Alla luce dei circostanziati chiarimenti forniti dall'Amministrazione comunale, il Collegio ritiene che i profili critici evidenziati in fase istruttoria possano ritenersi superati.

Si richiama, sulla specifica questione, l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna – che il collegio ritiene di far proprio – laddove con riguardo alle spese per omaggi evidenzia che esse possono legittimamente essere ascritte al novero delle spese di rappresentanza purché destinate in favore di soggetti esterni, particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. (cfr. SR Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 271/2013).

Ciò posto la Sezione, rilevata la natura collaborativa del presente controllo e la valenza ricognitiva delle verifiche svolte

RACCOMANDA

Un'attenta verifica dei presupposti a cui è subordinata l'assunzione delle spese di che trattasi.

A tal fine ricorda che esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali. Parimenti, non hanno finalità rappresentative le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti al medesimo Ente che le dispongono o, comunque, erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, ancorché esterni all'Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.

Per ciò che attiene alla mancata adozione di regolamenti o di atti a valenza regolamentare, nel prendere atto delle deduzioni svolte dall'Ente in merito all'asserita "forza normativa" da riconoscere agli atti di programmazione finanziaria, la Sezione rammenta come, in difetto di uno specifico parametro normativo, l'adozione di apposito regolamento a livello di singolo ente - cui ha, peraltro, riguardo in epigrafe lo stesso prospetto ministeriale - risponda a principi di sana gestione finanziaria. Il regolamento, invero, sottraendo la materia a contingenti scelte degli organi di governo ed apprestando una disciplina generale ed astratta con riguardo ad aspetti di rilievo (quali, a titolo esemplificativo, la definizione di spesa di rappresentanza, l'enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, l'individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, le modalità di regolazione contabile delle stesse), vale a conferire alle relative procedure opportuna trasparenza e conoscibilità.

In questa prospettiva la Sezione, pur rilevando che ogni determinazione in materia è, comunque, rimessa alla esclusiva discrezionalità dell'Ente

SEGNALA

di valutare l'opportunità di adottare specifico regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Acqualagna.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Ente secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 21 Gennaio 2015. NW * SEZIONE

arco Di Mar*l*

Depositata in Segreteria in data

Il relatore

Il Direttore Hella Segreteria

Il Presidente

Teresa Bica

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71

INTERNO N.44720911 del 23/01/2015